

LEGGE PROVINCIALE 14 marzo 2013, n. 2

Prevenzione e contrasto del mobbing e promozione del benessere organizzativo sul luogo di lavoro e modificazioni della legge provinciale 18 giugno 2012, n. 13, in materia di pari opportunità

(b.u. 19 marzo 2013, n. 12)

Art. 1 *Finalità*

1. La Provincia autonoma di Trento, nel rispetto della normativa statale e dell'Unione europea, promuove azioni per la prevenzione e il contrasto del mobbing, volte a favorire il benessere organizzativo e a preservare l'integrità psico-fisica e relazionale della persona sul luogo di lavoro.

2. In particolare la Provincia, con le misure previste da questa legge, contrasta l'insorgenza e la diffusione di ogni forma reiterata e vessatoria di violenza morale o psichica nell'ambito del contesto lavorativo attuata dal datore di lavoro o da altro personale nei confronti di un lavoratore, idonea a comprometterne la salute, la professionalità o la dignità.

3. Per i fini del comma 1 la Provincia attua, in collaborazione con le parti sociali, con il coordinamento provinciale antimobbing previsto dall'articolo 2 e con le strutture sanitarie e socio-sanitarie, azioni di prevenzione, formazione, sostegno, informazione, studio e assistenza.

4. Per le informazioni e i documenti formati in attuazione di questa legge è garantita l'osservanza della riservatezza, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Art. 2 *Coordinamento provinciale antimobbing*

1. Per l'attuazione degli obiettivi stabiliti dall'articolo 1 e al fine di promuovere azioni e un confronto coordinato tra i soggetti coinvolti nelle azioni di prevenzione e contrasto del mobbing, la Provincia istituisce il coordinamento provinciale antimobbing.

2. Il coordinamento è composto da:

- a) i dirigenti delle strutture provinciali competenti in materia di lavoro e sanità nonché il dirigente dell'Agenzia del lavoro o loro delegati;
- b) il presidente del comitato in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro previsto dall'articolo 51 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute), o suo delegato;
- c) un medico del lavoro e uno psicologo con specifiche competenze nelle problematiche previste da questa legge individuati dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari;
- d) il responsabile dell'unità operativa di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro o suo delegato;
- e) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello provinciale;
- f) un rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro;
- g) la consigliera di parità nel lavoro;
- h) un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul

lavoro (INAIL), qualora l'istituto abbia espresso la propria disponibilità a partecipare al coordinamento.

3. La Giunta provinciale all'atto della nomina del coordinamento individua la struttura provinciale competente per l'attività di segreteria. Il coordinamento sceglie il presidente tra i componenti indicati nel comma 2, lettera a), e stabilisce le proprie regole di funzionamento.

4. Ai lavori del coordinamento possono partecipare, su richiesta del presidente, in relazione ai temi trattati nelle singole riunioni e in aggiunta ai componenti, funzionari della Provincia o di altre amministrazioni pubbliche esperti nelle questioni trattate o soggetti esterni.

5. I componenti del coordinamento restano in carica per la durata della legislatura. A essi non compete alcun compenso o rimborso spesa.

Art. 3

Funzioni del coordinamento provinciale antimobbing

1. Il coordinamento provinciale antimobbing svolge i seguenti compiti:

- a) monitoraggio del mobbing nei luoghi di lavoro anche attraverso il raccordo operativo con l'osservatorio per la salute previsto dall'articolo 14 della legge provinciale sulla tutela della salute, con le strutture provinciali interessate, con istituzioni, enti pubblici e privati, nonché con associazioni impegnate nella prevenzione e nel contrasto del mobbing e nel sostegno e nell'assistenza delle vittime;
- b) monitoraggio delle azioni sul mobbing promosse dai comitati unici di garanzia della Provincia, dei relativi enti pubblici strumentali e degli enti locali previsti dall'articolo 17 della legge provinciale 18 giugno 2012, n. 13 (Promozione della parità di trattamento e della cultura delle pari opportunità tra donne e uomini);
- c) formulazione di proposte alla Giunta provinciale in ordine agli interventi finalizzati all'attuazione di questa legge, evidenziando le criticità organizzative e gestionali che possono favorire l'insorgere e lo sviluppo del mobbing;
- d) valutazione dei servizi esistenti in ambito provinciale per contrastare il mobbing;
- e) promozione di studi, iniziative di sensibilizzazione e di informazione, in particolare con riferimento alla predisposizione e all'aggiornamento dei materiali informativi divulgati secondo quanto previsto dall'articolo 4.

2. Per favorire il benessere organizzativo, anche attraverso l'eliminazione di disfunzioni organizzative e informative, il coordinamento promuove la diffusione di buone prassi, di regolamentazioni interne e codici di condotta, coinvolgendo direttamente le organizzazioni sindacali dei lavoratori e gli organismi rappresentativi dei datori di lavoro.

3. Il coordinamento assicura la costante informativa sulle proprie attività alla Giunta provinciale e le trasmette annualmente una relazione sull'attività svolta.

Art. 4

Interventi di prima informazione e assistenza

1. La Provincia assicura, attraverso il proprio sito istituzionale internet, la diffusione delle informazioni per la prevenzione e il contrasto del mobbing e per l'orientamento del lavoratore presso le competenti strutture pubbliche e private.

2. I punti unici di accesso per l'integrazione socio-sanitaria previsti dall'articolo 21 della legge provinciale sulla tutela della salute distribuiscono il materiale informativo e svolgono attività di primo ascolto e orientamento sulle misure previste da questa legge.

3. Nell'ambito di quanto previsto dalla normativa di rispettivo riferimento, la

consigliera di parità nel lavoro e l'Azienda provinciale per i servizi sanitari svolgono le funzioni di consulenza, accertamento e assistenza a favore dei lavoratori che lamentano il mobbing.

Art. 5

Interventi in materia di formazione e aggiornamento

1. La Provincia promuove iniziative finalizzate alla formazione e all'aggiornamento multidisciplinare e interprofessionale degli operatori che a vario titolo sono impegnati nella prevenzione e contrasto del mobbing, nonché nel sostegno e nell'assistenza alle vittime della conflittualità sul lavoro.

2. Per i fini del comma 1 la Provincia realizza e promuove, anche per il tramite dell'Agenzia del lavoro, corsi di formazione e aggiornamento per prevenire, riconoscere e contrastare comportamenti che compromettono il benessere organizzativo e che provocano disagio negli ambienti di lavoro.

3. I corsi sono rivolti, in particolare:

- a) ai soggetti che operano nei servizi preposti alla tutela e sicurezza del lavoro e alla tutela della salute;
- b) agli operatori delle associazioni sindacali dei lavoratori e degli organismi rappresentativi dei datori di lavoro;
- c) ai responsabili della gestione del personale nel settore pubblico e privato.

Art. 6

Interventi della Provincia nell'ambito lavorativo pubblico

1. La Provincia adotta, anche attraverso specifiche direttive all'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, misure finalizzate a favorire il benessere organizzativo e a contrastare il mobbing nell'ambito lavorativo pubblico.

2. La Provincia formula direttive ai propri enti strumentali, alle società da essa partecipate e controllate, nonché alle fondazioni da essa istituite volte all'adozione, nel rispetto della relativa autonomia gestionale e organizzativa, di analoghe regole organizzative in funzione della salvaguardia della salute fisica e psichica, nonché della dignità e della personalità delle lavoratrici e dei lavoratori.

Art. 7

Informazioni sull'attuazione della legge

1. Ogni due anni la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale una relazione sull'attuazione di questa legge.

Art. 8

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo degli articoli 1 e 16 della l.p. 18 giugno 2012, n. 13; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultima legge.

Art. 9

Disposizione finanziaria

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 5 di questa legge, con riferimento ai corsi di formazione e aggiornamento realizzati per il tramite dell'Agenzia del lavoro, vi provvede l'agenzia con il proprio bilancio, mentre con riferimento ai corsi rivolti al personale provinciale, si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti già autorizzati in bilancio sulle unità previsionali di base 15.20.140 (Oneri di gestione e formazione del personale) e 15.20.210 (Indennità al personale e altre spese generali in conto capitale), a seguito di riduzione di spese disposte per i fini dell'articolo 35 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino).